

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

TERZA SEZIONE

SENTENZA 540/03/2013

riunita con l'intervento dei Signori:

Brancato Tommaso - Presidente

Porracciolo Antonino Liberto - Relatore

Petix Emanuela Maria - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. (Omissis)

depositato il (Omissis)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRES-ALTRO 2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRAP 2006

contro: (Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

- sul ricorso n. (Omissis)

depositato li (Omissis)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRES-ALTRO 2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRAP 2006

contro: (Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

- sul ricorso n. (Omissis)

depositato il 12/07/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRES-ALiquOTE 2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRAP 2006

contro: (Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'(Omissis) (che ha dato luogo al procedimento n. (Omissis)) (Omissis) ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. (Omissis), con il quale l'(Omissis) rilevava che, a seguito di indagini finanziarie, erano emerse anomalie nella gestione della "(Omissis)", della quale la (Omissis) era ex socia, e dunque soggetto tenuto a rispondere delle somme che la società doveva all'Erario. Dette anomalie erano consistite, in particolare, in movimenti bancari non giustificati e privi di riscontro nei verbali di assemblea.

La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, affidando la domanda a molteplici doglianze.

(Omissis) ha chiesto il rigetto della domanda.

All'udienza del (Omissis) il procedimento è stato quindi posto in decisione.

Con ordinanza di pari data la Commissione ha quindi riunito a questo procedimento quello iscritto al n. (Omissis), proposto da (Omissis), e quello iscritto al n. (Omissis), promosso da (Omissis), avendo rilevato che tra il presente giudizio e gli altri due sussiste connessione parzialmente soggettiva (identico essendo il resistente) e oggettiva (giacché i tre procedimenti hanno ad oggetto un'impugnazione avverso lo stesso avviso di accertamento).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di opposizione i tre (Omissis) eccepiscono, ognuno nel proprio ricorso, la nullità dell'impugnato avviso perché emesso quando era trascorso il termine previsto dall'art. 43 Dpr 600/1973 per l'esercizio del potere impositivo.

L'eccezione è fondata.

Il 1° comma dell'art. 43 appena richiamato prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il successivo 3° comma dispone quindi che, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per imo dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, i termini di cui ai precedenti commi dello stesso art. 43 sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Al riguardo, mette conto di evidenziare che - come condivisibilmente affermato da Ctp Reggio Emilia (Sez. I, sentenza 170/2010, Giur. merito, 2010,12,3179) - è l'(Omissis) a dover comprovare, nell'avviso di accertamento, l'emersione di detta notizia di reato, ed è il giudice tributario a dover valutare autonomamente, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di causa, la sussistenza dell'obbligo di denuncia allo scopo di accertare se il fatto dedotto dall'(Omissis) integri concretamente tutti gli elementi, costitutivi di uno dei reati di cui al richiamato Dlgs 74 del 2000.

Ora, a pag. 5 dell'impugnato avviso di accertamento si legge che (Omissis), liquidatore della società, "è destinatario di segnalazione di ipotesi di reato alla Procura della Repubblica", e tuttavia né si precisa se a tale segnalazione si sia proceduto in ragione della ritenuta ricorrenza di uno dei reati previsti e puniti Dlgs 74 del 2000, né, comunque, (Omissis) ha prodotto copia di quella stessa segnalazione, sicché questo collegio non è stato posto nelle condizioni di verificare se detta ipotesi di reato sia sussumibile nell'alveo di uno degli illeciti penali di cui allo stesso Dlgs 74.

Orbene, considerato che l'impugnato avviso è stato notificato oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (le notifiche ai (Omissis) sono infatti intervenute, tutte, il (Omissis) e sono relative all'anno 2006), e ribadito che questa Commissione non è nelle condizioni di valutare se sussistessero i presupposti per il raddoppio previsto dal 3° comma dell'art. 43 Dpr 600/1973, deve quindi necessariamente concludersi che detto avviso è stato notificato quando l'Amministrazione resistente era ormai decaduta dal potere di emettere quell'atto.

Per quanto precede l'avviso de quo va dunque annullato.

Tale conclusione determina - com'è evidente - l'assorbimento delle ulteriori doglianze.

Tenuto conto, infine, del fatto che i ricorsi sono accolti non per l'acclarata insussistenza dei presupposti di legge per l'affermazione della responsabilità dei ricorrenti,

bensì per il difetto di prova su cui ci si è soffermati, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi per disporsi l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione annulla l'atto di contestazione n. (Omissis) dell'(Omissis) per la pretesa avanzata nei confronti di (Omissis);

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Caltanissetta, il 17 ottobre 2013.

Depositata in Segreteria il 29 ottobre 2013.